

COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 20.01.2009

Il Segretario Comunale

OGGETTO: Erogazione indennità di vacanza contrattuale.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 33 del decreto legge 29/11/2008, n. 185, dettante disposizioni in materia di indennità per la vacanza contrattuale, prevede:
 - a) l'erogazione, per il personale delle amministrazioni dello Stato, con lo stipendio del mese di dicembre, in unica soluzione, dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio economico 2008-09;
 - b) la facoltà per le amministrazioni pubbliche non statali di provvedere, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, all'erogazione dell'importo di cui alla lettera a) al proprio personale;
 - c) che le somme come sopra erogate costituiscano anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2008-09 da definire, in sede contrattuale o altro corrispondente strumento, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009;
- l'art. 2 comma 35 della Legge Finanziaria 2009 (L. 203/2008) prevede la possibilità di procedere alla corresponsione mensile di tale indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2009 e fintantoché non siano sottoscritti i nuovi CCNL;

VISTI:

- l'art. 2 del CCNL 11/4/2008 (biennio economico 2006/2007) che prevede: *"5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze stabilite dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per le modalità di erogazione di detta indennità, l'ARAN stipula apposito accordo, ai sensi degli artt. 47 e 48, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs.n.165/2001. Gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale, erogati sulla base dello specifico accordo di cui al presente articolo, sono successivamente riassorbiti negli incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale. 7. Fino alla definizione di un nuovo assetto della contrattazione collettiva, in sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dal citato Accordo del 23 luglio 1993"*;

CONSIDERATO che:

- il vigente CCNL del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 11.04.2008, per la parte economica è scaduto in data 31.12.2007;
- il vigente CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali per il biennio economico 2004-2005, sottoscritto il 7.03.2008, è scaduto in data 31.12.2005;

VISTO il prospetto, pubblicato sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, del Ministero delle Finanze, ove sono riportati i calcoli dell'indennità di vacanza contrattuale per il comparto regioni ed autonomie locali, ragguagliato alle diverse posizioni economiche;

PRESO ATTO della richiesta avanzata dalle Organizzazioni Sindacali in data 16.01.2009, volta a sollecitare l'erogazione di un acconto sulle spettanze dovute ai dipendenti per il rinnovo contrattuale in corso;

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 20.01.2009

Il Segretario Comunale

RITENUTO, alla luce dell'attuale situazione economica, di procedere all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale come sopra determinata in base alle citate modalità indicate dalla Ragioneria Generale dello Stato, a favore dei dipendenti e del Segretario del Comune di Dolo;

ACCERTATA la disponibilità di bilancio;

Visti gli allegati pareri espressi a' sensi dell'art. 49 T.U.E.L. 267/00;

Con due distinte votazioni, di cui una per l'immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi,

DELIBERA

1. di procedere all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale, calcolata così come indicato dalla Ragioneria Generale dello Stato:
 - A) a favore dei dipendenti in servizio del Comune di Dolo:
 - relativamente agli arretrati aprile/dicembre 2008, con la busta paga del mese di Gennaio;
 - relativamente all'anno 2009 con corresponsione mensile in busta paga da gennaio 2009 e sino alla sottoscrizione del CCNL relativo al biennio economico 2008/2009;
 - B) a favore del Segretario del Comune di Dolo:
 - relativamente agli arretrati aprile 2006 / dicembre 2008, con la busta paga del mese di Gennaio;
 - relativamente all'anno 2009 con corresponsione mensile in busta paga da gennaio 2009 e sino alla sottoscrizione dei CCNL relativi ai bienni economici 2006/2007 e 2008/2009;
2. di precisare che dette somme saranno oggetto di conguaglio, sulla base delle effettive quote spettanti ai dipendenti interessati, in sede di applicazione del nuovo trattamento economico in seguito alla firma definitiva dei CCNL del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali - biennio economico 2008-2009 e per il Segretario Generale per bienni economici 2006-2007 e 2008-2009;
3. di dare atto che il competente Responsabile del Servizio Personale provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento agli interessati, alle R.S.U. e ai rappresentanti sindacali territoriali per il tramite dei componenti interni;
5. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.